



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

31/01/2011 U-nd/423/2011



/U-EDF/11

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Messina

Oggetto: Competenze professionali – Ingegnere industriale e
progettazione degli impianti – richiesta parere – prot.
CNI n. 101

Viene richiesto parere sulla possibilità per un laureato in Ingegneria dei materiali, iscritto al settore *b*) industriale della sezione A dell'albo, di progettare impianti posti al servizio degli edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere a), ^h, c), d), e), f) g) del DM 22 gennaio 2008 n.37 ("Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici").

Sulla questione è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo occorre ribadire che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Università, cui è dovuta la stesura dell'atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Per comprendere l'ambito di attività professionale consentito agli iscritti nei vari settori delle sezioni A e B dell'albo degli Ingegneri occorre prendere in considerazione soprattutto il disposto dell'art. 46 del DPR 5/6/2001 n. 328.

Così, per quanto concerne le competenze degli iscritti alla sezione A, settore industriale, occorre guardare al contenuto dell'art. 46, comma 1, lettera b), del DPR *cit.*.

Per l'affermazione positiva della competenza degli ingegneri industriali della sezione A dell'albo in tema di impianti per la produzione e la trasformazione dell'energia e in materia di progettazione di impianti fotovoltaici si allegano i precedenti pareri CNI 19/09/2008 e 7/12/2009 (rinvenibili anche sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale).

Alla luce di ciò, il Consiglio Nazionale è dell'avviso che tutte le prestazioni elencate dall'art.1, comma 2, del DM n.37/2008 siano di competenza dell'iscritto al settore b) della sezione A dell'albo, ai sensi del DPR 328, in quanto l'Ingegnere industriale ha competenza per la progettazione degli impianti posti al servizio degli edifici.

Per quanto riguarda il valore e l'importanza del percorso formativo e scolastico – come si dirà più ampiamente in una circolare sul tema del titolo professionale di prossima approvazione – è da comprendere che *il percorso scolastico/accademico compiuto, ai fini dell'individuazione delle competenze professionali spettanti, è giuridicamente irrilevante*, in quanto l'insieme dei settori oggetto di attività professionale è dato unicamente dall'iscrizione all'albo professionale (dopo il superamento dell'apposito esame di Stato) e quindi – a seguito della approvazione del DPR 328/2001 – dal/i particolare/i settore/i e sezione di iscrizione.


Conta allora il settore e la sezione di iscrizione all'albo e non il *curriculum* scolastico o il mero *nomen* del titolo accademico conseguito (es. : laurea specialistica in Ingegneria dei materiali).

Confidando di aver fornito il chiarimento richiesto, si inviano distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott.Ing. Alessandro Biddau)



IL PRESIDENTE
(Dott.Ing. Giovanni Rolando)



ALLEGATI :

- 1) Parere CNI 19/09/2008 ;
- 2) Parere CNI 7/12/2009.

MC1701ME



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Roma, 19/9/2008

Prot. n. 138/U-GB/08

Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Lucca
Via M. Civitali, 101 - S.Marco
55100 LUCCA

Oggetto: Competenze professionali degli ingegneri civili
ambientali e degli ingegneri industriali - impianti e
certificazione energetica - richiesta parere - prot. CNI
n. 309

Viene richiesto parere sulla corretta interpretazione dell'art. 46, comma 1, lett. a) e b) del DPR 328/2001 e quindi sulle competenze professionali degli ingegneri civili e ambientali e degli ingegneri industriali in materia di impianti e di certificazione energetica.

Sulle anzidette questioni è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo occorre ribadire che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Università, cui è dovuta la stesura dell'atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Per quanto concerne il primo quesito, è opinione del Consiglio Nazionale che laddove l'art. 46, comma 1, lett. a), DPR 328 parla di ".....sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio", significa che l'ingegnere civile e ambientale ha competenza *per i sistemi e gli impianti nelle costruzioni civili, nonché per i sistemi e gli impianti per l'ambiente e il territorio*, ovvero che gli competono le attività professionali relative a tutta

l'impiantistica interna agli edifici e alle costruzioni civili in genere, ed inoltre quelle relative a tutta l'impiantistica di infrastrutturazione dell'ambiente e del territorio.

Mentre, l'art. 46, comma 1, lett. b), DPR 328/2001, laddove parla di "..... impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia" a parere del Consiglio Nazionale stabilisce che l'ingegnere industriale ha competenza esclusiva per gli impianti per la produzione e la trasformazione dell'energia e competenza concorrente con l'ingegnere civile e ambientale per le reti di distribuzione dell'energia.

Ovviamente, invece, i laureati secondo il vecchio ordinamento, iscritti in tutti e tre i settori, non hanno limitazioni di competenza.

Non sembra quindi corretta la conclusione dell'Ordine provinciale sul punto.

Venendo al quesito sui tecnici abilitati alla certificazione energetica, la materia è in piena evoluzione.

L'art. 1, comma 6, del DM 19 febbraio 2007, come modificato dall'art. 1 del DM 26 ottobre 2007, qualifica come tecnico abilitato il soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici Ordini e Collegi professionali.

E' palese quindi il rimando alla disciplina sul punto delle singole professioni, al fine di individuare quali sono i professionisti abilitati.

Così come è evidente che la genericità della previsione complica il lavoro dell'interprete, chiamato a dare sostanza ad una indicazione operata con la tecnica del rinvio, solo apparentemente precisa.

Ma la materia è stata anche fatta oggetto di un recentissimo intervento.

Il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 115 ("Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"), pubblicato nella G.U., s.g., n. 154 del 3 luglio 2008, ha un

Allegato III intitolato: METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER L'ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI.

Si riporta il punto 2.2 ("Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici") dell'Allegato III citato:

"Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.

Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finali. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni".

La nuova disposizione è quindi più ampia e più dettagliata rispetto all'art. 1, comma 6, DM 19/2/2007 e contiene delle innovazioni di non poco conto.

Particolarmente interessante, ad es., è la parte che dispone che, ove il tecnico individuato non sia in tutto o in parte competente, egli possa e debba collaborare con altro tecnico abilitato, in maniera tale che la sua incompetenza sia superata e che il gruppo così costituito sia dotato della professionalità richiesta per legge.

Oltre alla conferma che il tecnico abilitato opera soltanto all'interno delle proprie competenze, però, il periodo finale del

punto 2 del paragrafo 2 dell'Allegato in esame, nel permettere a Regioni e Province autonome – *ai soli fini della certificazione energetica* – di individuare come tecnici abilitati anche soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici, previa frequenza e superamento di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, sembra allargare le maglie dei soggetti abilitati, dando la stura all'ingresso generalizzato dei diplomati nelle discipline tecniche e scientifiche.

Anche l'individuazione non omogenea ed uniforme, ma differenziata regione per regione sembra, in linea di principio, censurabile.

I contenuti della recentissima normativa andranno quindi attentamente esaminati e studiati nelle loro implicazioni.

Alla luce di quanto sopra, considerata la disciplina contenuta nel DPR 328 e il percorso universitario sostenuto, data l'obiettivo estensione operata dal d. lgs 115/2008 sul punto, il Consiglio Nazionale è dell'avviso che in generale anche l'ingegnere industriale sia abilitato alla certificazione energetica degli edifici.

Eventuali limitazioni andranno rinvenute in base alle caratteristiche del caso concreto, che qui ovviamente non è possibile analizzare.

Si rammenta, comunque, che attualmente l'attestato di certificazione energetica di cui all'art. 6 d.lgs 19/8/2005 n. 192 non è operativo – se non per le singole Regioni che hanno legiferato in materia (ad es. Lombardia, Emilia Romagna) – ed è a tutti gli effetti sostituito da un "attestato di qualificazione energetica" (v. anche la recente circolare CNI 28/4/2008 n. 155).

Tutto quanto sopra deve intendersi nei limiti dei dati e della normativa, anche attuativa, disponibile, non escludendo sviluppi e approfondimenti futuri e fatte salve, come detto, eventuali diverse indicazioni che dovessero provenire dagli organi competenti.

Sul tema delle competenze professionali, infine, si ricorda la recente pubblicazione n. 103/2008 del Centro Studi CNI.

Confidando di aver fornito, per quanto di competenza, il contributo richiesto, distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott.Ing. Roberto Brandi)

IL PRESIDENTE
(Dott.Ing. Paolo Stefanelli.)

Allegato:

- punto 2 dell'ALLEGATO III al d.lgs. 30/5/2008 n. 115.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
Via IV Novembre 114
00187 Roma

e-mail: segreteria@cni-online.it

**Servizio Banca
Dati**
[bancadati@cni-
online.it](mailto:bancadati@cni-online.it)

**DOCUMENTI
VARI**
DV10236

DOCUMENTO 07/12/2009 PARERE

FONTE CNI

**TIPO
DOCUMENTO PARERE**

NUMERO 0

DATA 07/12/2009

RIFERIMENTO PROT. CNI N. 6188

NOTA

ALLEGATI

**TITOLO COMPETENZE PROFESSIONALI IN TEMA DI
PROGETTAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E
TERMINE PER L'ISCRIZIONE IN TUTTI E TRE I
SETTORI DELL'ALBO**

TESTO Viene richiesto parere al Consiglio Nazionale sui professionisti abilitati a realizzare la progettazione di impianti fotovoltaici, alla luce della suddivisione dell'Albo in settori e Sezioni, nonché sulla possibilità per i laureati secondo il vecchio ordinamento di iscriversi a tutti e tre i settori della sezione A dell'Albo anche in un secondo momento.

Sulle richiamate questioni si osserva quanto segue.

Per quanto riguarda l'individuazione delle competenze professionali, occorre in primo luogo ribadire che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali del DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Università, cui è dovuta la stesura dell'atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

Detto questo, si ritiene che gli impianti fotovoltaici facciano parte a pieno titolo dei "... sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio..." di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), del DPR 328/2001 e quindi - a parere del Consiglio Nazionale - rientrano nelle competenze degli ingegneri iscritti alla Sezione A, settore a) civile e ambientale, ma allo stesso tempo fanno pure parte degli "... impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia..." di cui all'art. 46, comma 1, lett. b), del DPR 328 cit., e come tali rientrano nelle competenze degli ingegneri iscritti alla Sezione A), settore b) industriale.

Ne deriva che la progettazione di impianti fotovoltaici in generale spetta sia agli Ingegneri civili e ambientali che agli Ingegneri industriali della Sezione A dell'albo.

Per quanto riguarda gli ingegneri iuniores della Sezione B, settore civile e ambientale dell'albo, si ritiene che, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lett. a), punto 2), del DPR 328 ("la progettazione, la direzione dei lavorirelative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate"), rientrano nelle loro competenze gli impianti fotovoltaici facenti parte della progettazione di costruzioni civili semplici e con l'impiego di metodologie standardizzate.

Allo stesso tempo spettano agli ingegneri iuniores iscritti alla Sezione B, settore industriale, gli impianti fotovoltaici qualora la progettazione concerna singoli organi o singoli componenti di impianti e di sistemi, con l'uso di metodologie standardizzate (art. 46, comma 3, lett. b), punto 3), DPR 328).

Sul secondo quesito, avente soluzione positiva e senza limiti temporali, si rinvia alla lettura del precedente parere CNI del 30/7/2007 allegato, rinvenibile assieme agli altri sull'argomento nella banca dati Internet del Consiglio Nazionale.

Allegato: parere CNI 30/7/2007.

bancadati@cni-online.it